

Avv. Giada Ficarelli
Via Enzo Fioritto n. 10 – 71121 Foggia
tel/fax 0881.20.41.27 – Cell. 320,2596109
P.E.C. giadaficarelli@pec.it
e mail: avvocatoficarelli@gmail.com

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FOGGIA IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TAR LAZIO SEZ.
IV BIS N. 07064/2023 REG. PROV. PRES DEL 13/11/2023 RESO
NELL'AMBITO DEL RICORSO ISCRITTO A N. 12179/2023 REG. RIC**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO R O M A**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 12179/2023 TAR
LAZIO**

Nell'interesse dei concorrenti:

- FIORE FRANCESCO, C.F.: FRIFNC86L06C983C, nato a Corato il 06/07/1986 e ivi residente in Strada Est. Reg. Bosco Comunale n. 25;
- LAGUARDIA FEDERICA, C.F.: LGRFRC91P53C514R, nata a Cerignola (FG) il 13/09/1991 e ivi residente nella Via Roma 54;
- ZINGARELLI VALERIA, C.F.: ZNGVLR89E65L109Z, nata a Terlizzi il 25/05/1989 e residente in Andria nella Via Ultima traversa SX Sgarantiello c.n.;
- CROVASCE LUCREZIA, C.F.: CRVLRZ96S43D643Z, nata a Foggia il 03/11/1996 e ivi residente nella Via Marchianò n. 38;
- TARALLO ROCCO, C.F.: TRLRCC87S24D643H, nato a Foggia il 24/11/1987 e ivi residente nel Viale Vittorio Veneto 1;
- DIFILIPPO RIPALTA, C.F.: DFLRLT73A57C514U, nata a Cerignola il 17/01/1973 e ivi residente nella piazza Madre Teresa di Calcutta n. 25;
- PAPA BRYAN, C.F.: PPABYN85S29D643P, nato a Foggia il 29/11/1985 e residente a Biccari nella Via Manzoni n. 30;
- MERLA GIOVANNA, C.F.: MRLGNN76T42H926N, nata a San Giovanni Rotondo il 02/12/1976 e ivi residente nella Via San Giovanni Battista n. 8;

- CIRILLI ANGELA ORNELLA, C.F.: CRLNLR8S69H096Y, nata a Putignano il 29/11/1984 e residente in Monopoli nella Via Vittorio Veneto 198/A;
- PALUMBO EMILIA, C.F.: PLMMLE94P51H926A, nata il 11/09/1994 a Manfredonia nella Via Cervaro n. 2g;
- MUSCATIELLO CONCETTA, C.F.: MSCCCT92T41E885W, nata a Manfredonia il 01/12/1992 e ivi residente nella Via Giuseppe Rosati n. 7;
- SCARINGELLA GIUSEPPE SABINO, C.F.: SCRGPP69M01B619W, nato a Canosa il 01/08/1969 e residente in Canosa nella Via E. Gianturco n. 27;
- DALOISO CELESTE ROBERTA, C.F.: DLSCST90P67A669W, nata a Barletta il 27/09/1990 e residente in Barletta nella Via Puccini n. 2;
- ADDABBO GIADA AGATA, C.F.: DDBGGT91B60C351P, nata a Catania il 20/02/1991 e residente in Stornarella nella Via Benevento n. 25;
- CALVITTO MARIANGELA, C.F.: CLVMNG98H53H985P, nata a San Marco in Lamis il 13/06/1998 e ivi residente in Via Ponte Ferrarello n. 28;
- FASANELLA MARIA MANUELA, C.F.: FSNMMN77E71H926X, nata a San Giovanni Rotondo il 31/05/1977 e residente a Peschici nella Via Borgo nuovo 25;
- CICCARELLI SILVIA, C.F.: CCCSLV87S63L328P, nata a Trani (BT) il 23/11/1987 e residente a Terlizzi nella Via Strada Prov.le Terlizzi Ruvo n. 46;
- PALUMBO NUNZIA MARIA, C.F.: PLMNZM73B45H926G, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/02/1973 e residente a Manfredonia (FG) nella Via Beccarini n. 38;
- DE PALMA ROSA, C.F.: DPLRS096C59L109D, nata a Terlizzi il 19/03/1996 ed ivi residente nella Via Arcidiacono Barile n. 15;
- DI GIOIA MARIA, C.F.: DGIMRA92H55D643J, nata a Foggia il 15/06/1992 e residente a Lucera (FG) nella Via Pellegrino n. 1;
- PALUMBO GIUSEPPE, C.F.: PLMGPP80T18D643I, nato a Foggia il 18/12/1980 e residente in Foggia nella Via Petrilli n. 8;
- ADDATI ROSSELLA, C.F.: DDTRSL88T49A285A, nato Andria il 09/12/1988 e residente in Andria nella via Baratieri n. 33;
- SCARANO FILENA, C.F.: SCRFLN77P45H926D, nata a San Giovanni Rotondo il 05/09/1977 e residente in Torremaggiore nella Via Madre Teresa di Calcutta n. 1;
- CARLONE TERESA, C.F.: CRLTRS80E61L219N, nata Torino il 21/05/1980 e residente a Barletta nella Via V. Veneto n 40;
- BATTISTA ANGELA, C.F.: BTTNGL76S44H926J, nato San Giovanni Rotondo il 06/11/1976 e residente in San Giovanni Rotondo nella Contrda Pozzocavo Strada uno;

- CRAPUZZI ARCANGELA, C.F.: CRPRNG75A53A225T, nata ad Altamura il 13/01/1975 e ivi residente nella Via Catalani n 12;
- MACCIONE ALESSIA, C.F.: MCCLSS80D56D643L, nata Foggia il 16/04/1980 e residente in Foggia nella Via Benedetto Biagi 29;
- DE MICHELE ERIKA, C.F.: DMCRKE97T55D643G, nata Foggia il 15/12/1997 e residente in Castelluccio Valmaggiore nella Via Degli Olmin. 21;
- BUCCI ANNA, C.F.: BCCNNA71H52I158N, nato San Severo il 12/06/1971 e ivi residente nella Via C. Rispoli n. 311;
- RONDINONE DANIELA, C.F.: RNDDNL88E51B619L, nata a Canosa di Puglia il 11/05/1988 e residente a San Ferdinando di Puglia nel Viale XXIV Maggio n. 24;
- PROTA MICHELA, C.F.: PRTMHL94M41E885J, nata Manfredonia il 01/08/1994 e residente in Manfredonia nella Via Torre Dell'Abate n. 24;
- GABRIELI ANTONIO, C.F.: GBRNTN78S30F842I, nato a Nardò il 30/11/1978 e residente in Foggia nel Viale XXIV Maggio 98;
- MAULUCCI MARIA PINA, C.F.: MLCMPN80B60D643N, nata a Foggia il 20/02/1980 e residente in Accadia nella via G. Amendola n. 13;
- BOTTALICO ALESSIA, C.F.: BTTLSS94E68H926W nata a San Giovanni Rotondo il 28/05/1994 e residente in Manfredonia nella Via Cervaro n. 2;
- PEDICO DANIELA, C.F.: PDCDNL84C66A669G, nata a Barletta il 26/03/1984 e ivi residente nella Via P. Ricci n 247;
- DAMATO MARIALUCIA ROSARIA, C.F.: DMTMLC86T50D643W nata a Foggia il 10/12/1986 e residente in San Ferdinando di Puglia nella Via Dante Alighieri n. 64;
- MELA GIUSEPPINA, C.F.: MLEGPP78D48D643Q, nata a Foggia il 08/04/1978 e ivi residente nella Via Paolo Telesforo n. 47;
- MAFFIA GIOVANNA, C.F.: MFFGNN80M53D643X nata a Foggia il 13/08/1980 e residente in Casalnuovo Monterotaro nella Via Rossetti c.n.;

tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al presente atto, dall'**Avv. Giada Ficarelli**, nata a Foggia (FG) il 27/11/1981 - C.F.: FCRGDI81S67D643Y, con il quale elettivamente domiciliario in Foggia nella Via Enzo Fioritto n. 10 presso lo studio del sottoscritto difensore. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: PEC: giadaficarelli@pec.it, tel/fax: 0881.20.41.27.

CONTRO

il Ministero dell'Università e Ricerca (in sigla MUR), CF: 96446770586, in persona del Ministro

p.t. domiciliato ope legis in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi n. 12;

NONCHE' CONTRO

il Ministero del Merito (in sigla MIM), CF: 80185250588, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Via dei Portoghesi n. 12;

NONCHÉ CONTRO

l'Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore p.t., CF: 94045260711 ;

NONCHE' NEI CONFRONTI

della concorrente Sig.ra BENTIVOGLI AGNESE [REDACTED]
[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

A) degli esiti della prova scritta e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento della prova scritta (elenco che non include gli odierni ricorrenti essendo stati esclusi dalla stessa);

B) degli esiti della prova orale e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati "ammessi" a seguito dell'espletamento della predetta prova per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/09/2023 dall'Università degli Studi di Foggia (elenco che non include gli odierni ricorrenti essendo stati esclusi dalla stessa);

C) degli esiti della valutazione titoli avvenuta in data 06/09/2023, nonché successiva integrazione alla stessa del 11/09/2023, nonché successiva rettifica del 06/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

D) dell'elenco dei candidati con riserva del 35%, del 27/09/2023, nonché della successiva rettifica del 03/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

E) dell'avviso relativo alle prove scritte e alle prove orali suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 del 20.09.2023, nonché del conseguente aggiornamento del 06/10/2023;

F) degli esiti della prova scritta suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;

G) degli esiti della prova orale suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati "ammessi" a seguito dell'espletamento della predetta prova suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 16/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;

H) degli esiti della valutazione titoli relativi ai candidati ammessi alle prove suppletive di cui sopra, avvenuta in data 04/10/2023, nonché successiva pubblicazione del 14/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;

I) del Decreto Approvazione Atti concorso per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, del 20/10/2023, dell'Università degli studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

L) della graduatoria finale del 20/10/2023 relativa agli ammessi e idonei ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

nonché di tutti gli altri atti precedenti e presupposti, peraltro già impugnati nell'atto di ricorso introduttivo, di seguito meglio specificati:

1) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, escludendo i candidati con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria;

2) del Bando di accesso al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indicazione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti;

3) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

4) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo" ;

5) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo;

6) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento;

7) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere le prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

FATTO

I ricorrenti **sono tutti aspiranti docenti che hanno partecipato alla selezione indetta dal predetto Ateneo di Foggia** per l'ammissione al percorso formativo per l'a.a. 2022/2023 finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico per la Scuola Secondaria di Secondo grado (di seguito, in breve TFA Sostegno VIII Ciclo) ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, onde poter avere maggiori chances di impiego ovvero la possibilità di diversificare il proprio profilo professionale.

In data 07/07/2023 veniva svolta la prova preselettiva di accesso per la Scuola Secondaria di Secondo grado consistente nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, **di cui una sola e soltanto risposta esatta.**

All'esito di tale prova, sul sito istituzionale del predetto Ateneo foggiano veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova scritta nel quale risultavano non ammessi tutti gli odierni ricorrenti pur avendo costoro riportato un punteggio prossimo a

21 pt., così come meglio specificato in intestazione.

Solo successivamente, precisamente in data 18/07/2023, l'Università degli Studi di Foggia, rettificando la precedente detta graduatoria del 10/07/2023, pubblicava nuovo elenco degli ammessi alla prova scritta del predetto Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Scuola Secondaria di Secondo grado, considerando idonei i partecipanti con punteggio minimo di 21,5/30 pt..

Pertanto, i ricorrenti insorgono avverso la determinazione dell'Università degli Studi di Foggia di escludere gli odierni ricorrenti dalle prove concorsuali successive alla prova preselettiva, in una ai decreti ministeriali di regolamentazione dei suddetti percorsi formativi e di programmazione dei posti disponibili, chiedendone l'annullamento siccome radicalmente invalidi.

I ricorrenti, tutti nella medesima posizione di fatto e di diritto, hanno tutti riportato un punteggio¹ prossimo ai 21,50² pt (così come meglio specificato in intestazione) che, in assenza delle molteplici risposte errate e/o ambigue e/o impossibili, avrebbero sicuramente raggiunto e, in determinati casi, persino superato.

IN ORDINE ALLE DOMANDE ERRATE E/O AMBIGUE E/O IMPOSSIBILI

In data 18/07/2023, ben oltre una settimana dopo la prima pubblicazione, l'Università degli Studi di Foggia provvedeva a rettificare l'esito della prova preselettiva suddetta a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni candidati al CINECA.

Detta modifica, però, ha determinato il riconoscimento di due risposte corrette anziché una sola (come, invece, previsto dal bando).

A questa domanda la cui risposta è stata già ufficialmente riconosciuta errata dall'Amministrazione resistente, però, ve ne sono da aggiungere altre che si appalesano errate e/o ambigue e, in alcuni casi, con risposta impossibile.

Il Collegio Adito, infatti, potrà vagliare come anche le seguenti domande risultassero errate e/o ambigue, comportando risposte errate riconosciute come corrette.

Più precisamente, un altro quesito che veniva somministrato a tutti i suddetti ricorrenti era il seguente:

Domanda somministrata ai candidati: “Quale delle seguenti parole contiene uno iato e non un

¹ Per il punteggio conseguito da ciascun ricorrente si rimanda a quanto indicato in intestazione.

² questo è il punteggio dell'ultimo degli ammessi pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado (pari 1100 posti nel caso della Scuola Secondaria di Secondo Grado del Corso TFA Sostegno VIII Ciclo dell'università di Foggia.

dittongo? Risposte multiple selezionabili dai candidati: “A) Laurea; B) Tregua; C) Loggiato; D) Quercia; E) Piuma; - risposta ritenuta corretta dal CINECA: Loggiato.

Ebbene, potrà rilevare direttamente il Collegio Adito come tale risposta (Loggiato), individuata come corretta dal CINECA, fosse a tutta evidenza errata.

Ancora, l'ulteriore quesito, sottoposto ai candidati palesemente errato (ma basterebbe semplicemente l'ambiguità per comprovare una violazione del bando) è stato il seguente:

Domanda: “Quali delle seguenti affermazioni NON descrive correttamente il concetto di “co.costruzione delle conoscenze” introdotto da Clotilde Pontecorvo? Risposte multiple selezionabili dai candidati: “A) E' un fenomeno cognitivo che vede insegnanti e alunni apprendere insieme nuove nozioni o abilità; B) Viene definito “sindrome dei nipotini di paperino”: ciascuno membro del gruppo dice un pezzo di frase come se il gruppo fosse un'unica mente; C) si manifesta anche come cooperazione del gruppo nel completamento di un'asserzione; D) Si tratta di un “pensare assieme”, che spesso si osserva nelle discussioni scolastiche tra allievi nella scuola dell'infanzia; E) E' caratterizzato da impermiabilità, cioè dalla indisponibilità dei partecipanti ad accettare il pensiero altrui.

Risposta CINECA: A) E' un fenomeno cognitivo che vede insegnanti e alunni apprendere insieme nuove nozioni o abilità; **Risposta che, invece, secondo dottrina poteva essere l'unica esatta: E) E' caratterizzato da impermiabilità, cioè dalla indisponibilità dei partecipanti ad accettare il pensiero altrui.**

Ancora, **un ulteriore quesito che veniva somministrato a tutti i suddetti ricorrenti era il seguente:** *“In quale tradizione di ricerca in psicologia si considera l'apprendimento come insight?” Psicologia della forma; Comportamentismo; cognitivismo; Psicoanalisi; prospettiva neuroscientifica;*

Pertanto, nel caso specifico, le risposte corrette erano due: sia la risposta individuata dal CINECA (psicologia della forma) che quella del Cognitivismo.

Orbene, innanzi a questa oggettiva molteplicità di quesiti errati ovvero caratterizzati da ambiguità con “duplici” risposte esatte ovvero con risposte “impossibile” ovvero con risposte considerate corrette dal CINECA in maniera del tutto errata. Ebbene, innanzi a ben quattro domande equivoce e/o errate, su 60 quesiti totali, è evidente la violazione del bando concorsuale con conseguente pregiudizio per una corretta valutazione della prova preselettiva e disparità di trattamento tra i partecipanti.

Da un punto di vista meramente aritmetico, infatti, i denunciati quattro quesiti errati e/o equivoci

hanno tratto in inganno i predetti ricorrenti che si sarebbero potuti avvantaggiare di un punteggio differente, a loro più favorevole.

Di contro, sempre da un punto di vista aritmetico, gli attuali “ammessi” alla prova scritta successiva rispetto alla prova preselettiva *de qua*, in assenza di dette quattro domande errate e/o equivoche, si sarebbero visti riconoscere un punteggio inferiore rispetto a quello a loro attribuito.

Tutto ciò sarebbe idoneo a imporre una rielaborazione della graduatoria degli ammessi pubblicata all'esito della prova preselettiva impugnata. Ciò non solo perché il punteggio degli “ammessi” è stato condizionato in positivo dalle predette domande errate (con condizionamento, invece, in negativo per i ricorrenti), ma anche perché così facendo è stata del tutto falsata la determinazione della corretta soglia di “sbarramento” della prova preselettiva (il doppio dei posti messi a concorso, comprendendo tutti gli ultimi parimerito).

Ebbene, **il punteggio della graduatoria impugnata, condizionato da quattro punti differenziali (da + 2pt a - 2 pt), avrebbe sicuramente rideterminato la soglia minima di accesso al Corso per tutti i partecipanti in considerazione che il limite di “sbarramento”, pari al doppio dei posti messi a concorso (con tutti i parimerito), si sarebbe attestato inevitabilmente su punteggio differente.**

Con i presenti motivi aggiunti, i ricorrenti insorgono, dunque, contro tutti i successivi atti e le ulteriori graduatorie, seguenti alla prova preselettiva, gradatamente pubblicate dall'Università degli Studi di Foggia e ribadiscono, perciò, le medesime doglianze e richieste già argomentate nei precedenti atti, nonché rilevano nuovi motivi di seguito specificati anche alla luce delle nullità e/o illegittimità derivate:

A) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO TFA SOSTEGNO VIII CICLO, ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DECRETO DEL RETTORE N 176/2023, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, DELL'ART. 6 DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO.

ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Atteso che i provvedimenti oggi impugnati sono atti strettamente connessi ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, ponendosi quali atti successivi e finali dell'iter amministrativo per cui è causa, con i presenti motivi aggiunti si deduce l'illegittimità dei predetti provvedimenti per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi quivi richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la nullità e/o l'illegittimità, anche in via derivata, degli atti oggi impugnati anche nella parte in cui non prevedono il nominativo dei predetti ricorrenti a causa della loro originaria esclusione dalla prove concorsuali successive alla prove preselettive e, dunque, l'esclusione degli stessi al corso universitario VIII Ciclo ovvero, in sovrannumero, al IX Ciclo.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO TFA SOSTEGNO VIII CICLO, ANNO ACCADEMICO 2022/2023, DECRETO DEL RETTORE N 176/2023, DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA, DELL'ART. 6 DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

I provvedimenti sono invalidi e pertanto vanno annullati siccome affetti da insanabili vizi di legittimità.

1) Innanzitutto, occorre eccepire la manifesta illogicità della determinazione della soglia di accesso alla prova scritta, determinata con la graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata dall'Ateneo resistente il 10/07/2023 e rettificata il 18/07/2023, con la quale vi è stata l'esclusione di tutti i ricorrenti anche in considerazione del riconoscimento di una "doppia risposta esatta" contrariamente a quanto previsto dal Bando suddetto, oltreché contraria ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e in violazione del principio di meritocrazia e parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

Il Bando preposto per l'ammissione al Corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli

Studi di Foggia, infatti, nella sezione dedicata alla prova preselettiva, prevede testualmente che *“Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l’unica esatta. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti”*.

In conseguenza di questa previsione concorsuale, il medesimo Bando, nella sezione dedicata agli ammessi alla prova scritta prevede che: *“Alla prova scritta e/o pratica saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo. Sono ammessi alla prova scritta e/o pratica anche coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”*.

Le predette norme del bando avrebbero determinato, se applicate correttamente, attesa la somministrazione di ben quattro domande errate e/o equivocate, l’ammissione alla successiva prova scritta degli odierni ricorrenti ovvero la rideterminazione della soglia di “sbarramento” ovvero la ripetizione della prova stessa.

La graduatoria di ammissione alle prove scritte del corso *de quo*, in difformità alle previsioni del bando concorsuale, ha comportato una lesione degli interessi legittimi dei ricorrenti che confidavano nelle norme testè riportate e nei principi sopra enunciati di parità di trattamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che di trasparenza e meritocrazia.

2) L’illegittima modalità di definizione della soglia di superamento del test preliminare ha altresì comportato conseguenze irragionevoli e paradossali, laddove ha finito per consentire l’accesso al prosieguo delle operazioni selettive i partecipanti che hanno usufruito del vantaggio di “indovinare” una doppia risposta esatta, ovvero risposte errate ma ritenute giuste.

3) Sempre in relazione alle disfunzioni ingenerate dalla definizione di una soglia “fluttuante” di ammissione (in quanto variabile a seconda del numero di posti banditi) va eccepita l’assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l’esclusione di candidati che hanno comunque conseguito un punteggio pari o ben superiore alla sufficienza aritmetica.

Sebbene tale principio giurisprudenziale sia stato affermato con riferimento alle procedure concorsuali di reclutamento, deve ritenersi applicabile senz’altro alla presente fattispecie per analogia di ratio.

Tale modus operandi, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l’interesse pubblico ad una procedura

massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere le mansioni richieste.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado (per coloro che già sono risultati ammessi al predetto corso universitario) ovvero, in qualità di idonei, dunque sovranumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto e ammissione al corso di specializzazione cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'espletamento delle prove concorsuali di cui si discute in sessione suppletiva da indire a cura dell'Ateneo resistente.

A causa dei provvedimenti adottati dalle Amministrazioni intimate, nel procedimento per cui è causa, i ricorrenti sono stati illegittimamente privati della possibilità di accedere alla successiva prova scritta del 26/07/2023 e, quindi, alla successiva prova orale del 12/09/2023, subendo di conseguenza i relativi danni.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione alle prove concorsuali successive alla prova preselttiva de qua in sessione suppletiva da calendarizzarsi a cura dell'Ateneo di Foggia ovvero all'iscrizione al Corso Universitario *de quo*.

Con ogni più ampia riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti all'esito della conoscenza degli atti istruttori, qualora emergano ulteriori e non conosciuti vizi di legittimità.

P Q M

le parti ricorrenti, come in epigrafe rappresentate e difese,

CONCLUDONO

affinché Codesto TAR adito Voglia NEL MERITO annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ad essere ammessi, a tutti gli effetti, a sostenere le prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero, in qualità di idonei, dunque sovranumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica e conseguentemente dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi, a tutti gli effetti, a sostenere le prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero, in qualità di idonei, dunque sovranumerari per il ciclo successivo.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

PRODUZIONI:

Si allegano i documenti come da dettagliato indice atti:

- 1) esiti prova scritta/elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
- 2) esiti prova orale/elenco dei candidati risultati "ammessi" a seguito dell'espletamento della predetta prova per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/09/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
- 3) esiti valutazione titoli del 06/09/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 4) integrazione esiti valutazione titoli del 11/09/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a.

- 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
- 5) rettifica valutazione titoli del 06/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - 6) elenco candidati con riserva del 35%, del 27/09/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - 7) elenco rettificato dei candidati con riserva del 35% del 03/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - 8) avviso relativo alle prove scritte e alle prove orali suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 del 20.09.2023;
 - 9) avviso aggiornato del 06/10/2023 relativo alle prove scritte e alle prove orali suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 ;
 - 10) esiti della prova scritta suppletiva di cui al predetto avviso al punto 9) e, quindi, elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
 - 11) esiti della prova orale suppletiva di cui al predetto avviso al punto 9) e, quindi, elenco dei candidati risultati "ammessi" a seguito dell'espletamento della predetta prova suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 16/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia;
 - 12) elenco valutazione titoli relativo ai candidati ammessi alle prove suppletive scritte del 04/10/2023, per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado;
 - 13) elenco valutazione titoli relativo ai candidati ammessi alle prove suppletive orali del 14/10/2023, per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado
 - 14) Decreto Approvazione Atti concorso per l'ammissione ai percorsi di formazione per il**

conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, del 20/10/2023, dell'Università degli studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577) ;

15) Graduatoria finale del 20/10/2023 relativa agli ammessi e idonei ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577);

16) Bando Corso TFA Sostegno VIII Ciclo Università degli studi di Foggia a.a. 2022/2023;

17) AVVISO Università degli Studi di Foggia Calendario Prova scritta Tfa SOSTEGNO 2022-2023 II Grado;

18) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 10/07/2023, riportante tutti i ricorrenti "ammessi";

19) Elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta pubblicata il 18/07/2023, riportante l'esclusione dei ricorrenti;

20) D.M. Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694;

21) decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691;

22) Decreto Interministeriale n. 90 del 7-08-2020;

23) D.M. 30 settembre 2011;

24) D.M. 8 febbraio 2019 n. 92;

25) DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di concorso/accesso pubblico impiego in considerazione che per tutti i ricorrenti detta procedura selettiva è finalizzata all'inserimento nelle graduatorie tenute dall'Amministrazione resistente per l'assunzione quale insegnante di sostegno (GPS prima fascia), pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO ROMA

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm. Il sottoscritto avv. Giada Ficarelli, quale difensore e procuratore costituito dei ricorrenti,

CONSIDERATO CHE

vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi e/o idonei al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con il presente ricorso;

occorre notificare il presente ricorso per motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti dichiarati ammessi e/o idonei dall'Ateneo resistente a seguito della pubblicazione delle graduatorie successive a tutte le prove concorsuali, in conseguenza dei recenti provvedimenti/elenchi pubblicati dall'Amministrazione resistente, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell'intera procedura (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);

la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte a diverse centinaia di controinteressati di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. ex multis decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

CHIEDE

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente e dell'Università degli Studi di Foggia ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Foggia, 09/11/2023

Con ossequio

Avv. Giada Ficarelli

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Foggia, 09/11/2023

Avv. Giada Ficarelli